



# COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

NUMERO 7 Reg. Gen. del 12-02-2021

ORIGINALE

ORDINANZA

UFFICIO DEL SINDACO

**Numero 7 del 12-02-2021**

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MERCATO E DI VENDITA IN FORMA AMBULANTE SU AREA PUBBLICA

## IL SINDACO

### Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* fino al 30 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.15 del 20 gennaio 2021;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto;
- le ordinanze adottate dalla Regione Molise recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

### Richiamata

- la propria precedente ordinanza n.3 del 6/2/2021;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.7 del 31/1/2021
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.9 del 7/2/2021

**Considerata** la necessità di adeguarsi all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.9 del 7/2/2021, che colloca i Comuni del Basso Molise in "zona rossa", con efficacia fino al 21 Febbraio 2021;

**Ritenuto opportuno**, in via cautelativa, sospendere, fino al giorno 21 Febbraio 2021 compreso, lo svolgimento delle attività di mercato e di vendita in forma ambulante su area pubblica per gli esercenti la relativa tipologia commerciale, non residenti in Guglionesi e provenienti da zone potenzialmente a rischio, al fine di contenere la diffusione del contagio e di limitare gli assembramenti, evitando l'ingresso nel territorio comunale degli esercenti non residenti. Anche se residenti, è vietata la vendita in forma ambulante per i commercianti della tipologia "non alimentare";

**Ritenuta** la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in cui è previsto che "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

**Visto** il D. Lgs. 267/00;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

## **ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

**La sospensione dello svolgimento delle attività di mercato e di vendita in forma ambulante su area pubblica** agli esercenti il commercio non residenti in Guglionesi e, se residenti, limitatamente al solo settore "non alimentare", **fino al giorno 21 febbraio 2021 incluso**;

## **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Guglionesi e divulgata alla Cittadinanza;
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
  - alla Prefettura-U.T.G. di Campobasso;
  - alla locale Stazione dei Carabinieri;
  - alla Presidenza della Regione Molise;
  - all'Ufficio di Polizia Locale;

## **AVVERTE**

- Che è fatto obbligo a chiunque, ivi comprese le forze dell'ordine, di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
- che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR Molise entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, è ammesso ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

**IL SINDACO**  
avv. MARIO BELLOTTI

---